



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DI “RIGENERAZIONE E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO “EX CASERMA GALLIANO” DENOMINATO “LA CITTADELLA” – 1° LOTTO FUNZIONALE”

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ex art. 108 del Codice.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI.....	11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE.....	21
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO.....	21
9. GARANZIA PROVVISORIA	22
10. SOPRALLUOGO.....	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	32
15.3. DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI.....	33
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14.....	33
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	33
16. OFFERTA TECNICA.....	35
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
27. ACCESSO AGLI ATTI	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

PREMESSE

Con deliberazione n. 174 del 05/10/2024 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di “*Rigenerazione e recupero funzionale del complesso Ex Caserma Galliano denominato La Cittadella – 1° Lotto*” per un importo complessivo di € 2.800.000,00.

Con determinazione a contrarre n. 122 del 28 Febbraio 2025: *RIGENERAZIONE E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO “EX CASERMA GALLIANO” DENOMINATO “LA CITTADELLA” – 1° LOTTO FUNZIONALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI*, il Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Mondovì ha determinato di affidare tali servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche “Codice”, in modalità telematica, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice.

Con medesimo atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 comma 2 e 41 comma 15-bis del Codice, l’importo soggetto a ribasso è definito in misura pari al 35% dell’importo a base di gara e il punteggio relativo all’offerta economica, calcolato secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 della norma, è stabilito entro il limite del 15 per cento.

L’affidamento dei servizi in oggetto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) DM 23 giugno 2022 n. 256, nelle varie fasi del processo di progettazione ed esecuzione.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Con determinazione dirigenziale di avvio della procedura del Dipartimento Segreteria Generale, n. ... del 2025, per l’affidamento del servizio in oggetto è avviata una procedura aperta ai sensi art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata *Appalti&Contratti* di Maggioli S.p.A., in uso da parte del Comune di Mondovì, accessibile al seguente indirizzo:

<https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

A norma dell’articolo 17 co. 3 del Codice, le procedure aperte, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, si concludono nel termine massimo di nove mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio è Mondovì (CN) – codice NUTS: ITC16

CIG ...

CUP C99I23000910006

CUI S00248770042202400008

CPV 71200000-0

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Francesco Mazza, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Mondovì;

Il Responsabile della Fase di Progettazione è l'Arch. Marco Martorano, Funzionario presso il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Mondovì;

Il Responsabile della Fase di Affidamento è la Funzionaria Mora Gabriella – Responsabile dell'Ufficio Gare ed Appalti Dipartimento Segreteria Generale del Comune di Mondovì.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" scaricabile liberamente al link:

<https://comunemondovi->

[appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=EAISP_S6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=EAISP_S6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4) e alla pagina "*Termini e Condizioni di utilizzo*" accessibile dal medesimo link.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite

all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- Contattando il call center al numero 0422 267755, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00 - 17.30;

- Scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it

- Compilando il form presente all'indirizzo: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?csrf=ALCG3B5CFBLPZWYQ22OURV79GRK0O609

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", scaricabile liberamente al link: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?csrf=EAISPS6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Al seguente link è possibile scaricare la “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” che descrive le modalità di utilizzo della piattaforma *Appalti&Contratti* per la presentazione delle offerte telematiche in risposta a una procedura a evidenza pubblica:

https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=6JQCY4KXD1H11Z2XCNP1ANZQNP8647G

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

- Capitolato Tecnico Prestazionale e suoi allegati
- Schema di contratto
- Calcolo importo del servizio
- Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di “Rigenerazione e recupero funzionale del complesso Ex Caserma Galliano denominato La Cittadella – 1° Lotto”

- Bando di gara generato in piattaforma
- Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - Schema di domanda di partecipazione
 - DGUE generato in piattaforma
 - Schema dichiarazione familiari conviventi
 - Schema offerta economica generato in piattaforma.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, mediante collegamento alla procedura, al seguente link: <https://comune.mondovi.cn.it/menu/312546/bandi> e sulla Piattaforma *Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A.*, Sezione “Gare e procedure in corso”, raggiungibile al link:

<https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.

In particolare vengono inserite nella sezione “*Comunicazioni dell’amministrazione*” e sono visibili pubblicamente nel caso delle procedure a evidenza pubblica.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *Appalti&Contratti* e mediante collegamento alla procedura sul sito istituzionale (<https://comune.mondovi.cn.it/menu/312546/bandi>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma dedicata.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri,

attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi e per gli effetti dell'art 58 del D.Lgs. 36/2023, in quanto motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi ed impiantistici), inducono a ricorrere ad un unico contraente;

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

Prestazione*	Importo di Gara
PROGETTAZIONE ESECUTIVA + CSP	€ 79.123,72
DIREZIONE DEI LAVORI + CSE	€ 120.012,04
SPESE ED ONERI ACCESSORI [24.429%]	€ 48.645,97
A) Importo totale a base di gara	€ 247.781,73
B) Importo NON soggetto a ribasso (65% di A)	€ 161.058,12
A) – B) Importo soggetto a ribasso (35% di A)	€ 86.723,61

*Rif. Calcolo: DM 17/06/2016

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 41 comma 15-bis del Codice, l'importo base è dato dai compensi e delle spese ed oneri accessori, fissi e variabili e su tale prezzo il 65% è considerato fisso (non soggetto a ribasso) e il 35% da assoggettare a ribasso.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

L'importo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte, intendendosi comunque comprese tutte le attività di cui al Capitolato nonché le attività che fossero in ogni

tempo motivatamente richieste dalla Stazione Appaltante in quanto direttamente o anche indirettamente correlate al servizio oggetto del presente capitolato. Per tutto quanto indicato nel Capitolato, l’Affidatario del servizio non avrà diritto a maggiori compensi rispetto all’importo a corpo di contratto, con rinuncia a sollevare eccezione alcuna o a iscrivere riserve di sorta.

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Le prestazioni da svolgere riguardano le categorie e ID delle opere da realizzare, di seguito riportate:

Tabella 2 - Categorie, ID e corrispettivi dei servizi

ID opere	Categorie d’opera	Grado complessità	Importo dei relativi Lavori
E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	EDILIZIA	1,55	€ 1.007.694,21
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	STRUTTURE	0,95	€ 523.815,89
IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	IMPIANTI TERMOMECCANICI	0,85	€ 278.293,80
IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IMPIANTI ELETTRICI	1,15	€ 104.519,39

L’appalto è finanziato con fondi comunali mentre l’intervento in progetto è stato candidato a valere sul bando della Regione Piemonte Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità V “Coesione e sviluppo territoriale (obiettivo strategico 5), Azione V.5i.1 Strategia Urbane d’Area (SUA)”.

Le prestazioni professionali relative alla fase esecutiva sono subordinate alla realizzazione dell’intervento.

3.1.DURATA

Le tempistiche di esecuzione del servizio sono di seguito indicate:

Prestazioni	Tempi
Consegna del progetto esecutivo completo ai fini della verifica	90 gg*

Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Come da cronoprogramma lavori
--	-------------------------------

*Le prestazioni relative al Servizio di progettazione avranno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio se antecedente, in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, ed avranno termine alla consegna del progetto completo ai fini della verifica.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 s.m.i., l'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: 71200000-0. L'indice revisionale applicabile è individuato dalla tabella D1 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023, introdotto ex novo dal D.lgs. 209/2024, nell'indice PPS – prezzi alla produzione dei servizi settore “attività degli studi di architettura e dell'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche”.

La stazione appaltante procederà al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} \times 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

In caso di variazione dell'importo dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 3.3.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario servizi analoghi, così come elencati all'art. 3.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale, per un importo stimato complessivamente pari ad € 10.000,00 al netto di oneri previdenziali ed Iva, non soggetto a ribasso d'asta.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del punto “8.7 - Modifiche al contratto affidato” del Capitolato Tecnico Prestazionale, al verificarsi della necessità di svolgere ulteriori attività, nei limiti previsti dalla norma vigente in materia di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso sarà determinato in riferimento alle medesime tariffe in conformità con l’art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e con l’allegato I.13 “Determinazione dei parametri per la progettazione” cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora l’importo dei lavori subisse una variazione sostanziale, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione (varianti), il relativo onorario sarà determinato in riferimento alle suddette tariffe cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il **valore globale stimato** dell’appalto è pari ad **€ 307.338,08** (al netto di oneri previdenziali ed IVA), così suddiviso:

Tabella 3 – Valore globale stimato appalto

A) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	€ 247.781,73
B) Importo servizio analogo a corpo, non soggetto a ribasso	€ 10.000,00
C) Importo massimo del quinto d’obbligo	€ 49.556,35
VALORE GLOBALE STIMATO DELL’APPALTO	€ 307.338,08

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e), g) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. c) del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei termini previsti dall'art. 66, comma 2 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice;
- Requisiti di idoneità, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V;
- *(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)* I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- *(per il professionista Certificatore Protocollo ITACA)* Possesso della seguente abilitazione: Certificatore "Esperto Protocollo ITACA" PdR UNI 13:2019
- *(per il professionista GSE)* Iscrizione all'Elenco regionale dei Certificatori Energetici Regione Piemonte - dgr 14-2119 del 21/09/2015

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Gruppo di lavoro

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; pertanto per l'espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 8.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale, la costituzione di una "Struttura Operativa Minima" in cui operino le seguenti figure professionali di seguito indicate:

Pos.	Prestazione / Figura professionale	Requisiti
1	Responsabile della redazione del progetto architettonico <i>Referente fase di progettazione</i>	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell'Ordine Professionale
2	Responsabile della redazione del progetto strutturale	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell'Ordine Professionale
3	Responsabile della redazione del progetto impiantistico	Tecnico diplomato/laureato abilitato all'esercizio della professione con competenze in materia impiantistica
4	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Tecnico in possesso di abilitazione come Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/08) ed in regola con gli aggiornamenti periodici

5	Direttore dei lavori <i>Referente fase di esecuzione</i>	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell'Ordine Professionale
6	Direttori Operativi: architettonico strutturale impiantistico	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto/Perito convenientemente iscritto al rispettivo Ordine/Albo professionale <i>E' richiesta la presenza di un restauratore di beni culturali ex art. 19 comma 2 Allegato II.18 ovvero di un soggetto di cui'art. 225 co. 5-bis del Codice.*</i>
7	Tecnico certificatore Protocollo Itaca	Certificatore "Esperto Protocollo ITACA" PdR UNI 13:2019
8	Tecnico certificatore energetico	Certificatore iscritto all'elenco regionale dei certificatori Regione Piemonte - dgr 14-2119 del 21/09/2015

* La Direzione dei lavori, ai fini di cui all'articolo 19 comma 2 dell'Allegato II.18 del Codice, dovrà comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente con un'esperienza almeno quinquennale, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, ovvero ai sensi dell'art. 225 co. 5-bis del Codice, un soggetto in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e smi, l'incarico del Direttore dei Lavori e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione non possono essere svolti dal medesimo soggetto.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263, come altresì disposto dall'art. 39 del Codice, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

La Struttura Operativa Minima può essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione dell'Affidatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto Affidatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

Il Responsabile della redazione del progetto architettonico rivestirà la figura di Referente della Struttura Operativa Minima con la Stazione Appaltante nella fase di progettazione.

Il Direttore dei Lavori rivestirà la figura di Referente della Struttura Operativa Minima con la Stazione Appaltante nella fase esecutiva.

È possibile, fatto salvo il comma 4 dell'art. 114 del Codice, che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni ed iscrizioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto,

dovrà essere indicato, su richiesta della Stazione Appaltante, il soggetto referente nei confronti della stessa.

I professionisti che l'affidatario intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente o di collaboratore.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque, antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo del servizio posto a base di gara (€ 247.781,73), ex comma 1-bis art. 40 dell'Allegato II.12 del Codice;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver eseguito, ex comma 1-bis art. 40 dell'Allegato II.12 del Codice, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento sia in favore di soggetti pubblici che privati relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;

Per la categoria Strutture ID S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono ulteriormente da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, ovvero le attività relative a S.05 o S.06.

Per la categoria ID IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono ulteriormente da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla ID. IA.04.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La Stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'art. 120 del Codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) CAPACITA' CAM (Criteri Ambientali Minimi): Aver eseguito una o più delle seguenti prestazioni (alternative fra loro):

- progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del DM 23/06/2022 n. 256.

La comprova di tale requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente/committente privato contraente, con l'indicazione dell'oggetto, e della sostenibilità ambientale della progettazione degli edifici oggetto di progettazione.

6.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12 parte V del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12, come progettista.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Per il coordinamento della sicurezza: il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per il certificatore Itaca e per il certificatore energetico: il requisito relativo all'iscrizione richiesta è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della specifica prestazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria: il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di cui trattasi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, relativo a uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

6.5.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Per il coordinamento della sicurezza: Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per il certificatore Itaca e per il certificatore energetico: il requisito relativo all'iscrizione richiesta è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della specifica prestazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale: i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 del Codice, per il presente contratto pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Per il servizio in oggetto è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. secondo le seguenti previsioni: in considerazione della unitarietà dei servizi

tecnici da svolgere e, rimanendo impregiudicata la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, sono escluse dal subappalto le fasi di progettazione e direzione lavori. E' pertanto ammesso il subappalto per le sole attività non direttamente incidenti sulle fasi del servizio e per le attività accessorie.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 co. 1 lett. d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata).

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del servizio calcolato ai sensi del comma 11 della medesima norma, sotto forma di cauzione o di fideiussione e precisamente di importo pari ad € 3.373,16 (2% dell'importo a base di gara indicato in Tabella 1 al netto del servizio di Progettazione esecutiva e CSP).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, tramite la piattaforma Piemonte Pay accedendo al link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/piemontepay/servizi/945-portale-dei-pagamenti>

cliccando sulla funzione "accesso libero" e selezionando "Paga con Piemonte Pay", scegliendo dal menù a tendina del campo "pagamento" la voce "deposito di garanzia provvisoria".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 5% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato anche mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ...del ... a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, in particolare per la dimensione massima per singolo file e per i formati accettati, dovrà far riferimento a quanto indicato sul manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*".

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- Busta A – **Documentazione amministrativa;**
- Busta B – **Offerta tecnica;**
- Busta C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In qualsiasi altro caso i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 4. del presente bando;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di massimo cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto

e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE generato in piattaforma;
- 3) dichiarazione familiari conviventi;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni;
- 6) ricevuta contributo ANAC;
- 7) eventuale documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 15.4;
- 8) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 della norma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

– tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- che a carico di nessuno dei sopra indicati soggetti sussiste l’estensione negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un convivente, ai sensi dell’art. 67, comma 4 della medesima norma.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all’art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

B. C. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati; requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 34 dell’Allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o

il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del Codice;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice;

I. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice. In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- con riferimento al soggetto che espleta l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione nel relativo albo e relativa abilitazione;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di consentire, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all’art. 99, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: <https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/259713-atti-general/contenuti/248406-codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali riportati nel presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- nel caso di concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante.
 - nel caso di studio associato, dal legale rappresentante di ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice o di G.E.I.E., dal legale rappresentante del consorzio medesimo o del G.E.I.E.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) c) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo, si veda al riguardo la nota del MIT 6216 del 30/06/23. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente come indicato per la Domanda di partecipazione, al precedente punto 15.1.

15.3. DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

Il concorrente compila la Dichiarazione come da schema allegato.

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente come riportato al precedente punto 15.1.

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale dei componenti e del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. (SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI): nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa alla Busta B - Offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" scaricabile liberamente al link: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=DBA3UXU0D0NHK1ZAVWAW7S18HAFYR4GZ

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

L'operatore inserisce nella Busta tecnica i seguenti allegati:

Critério 1 - MERITO TECNICO Descrizione di n. 2 servizi di progettazione e/o direzione lavori svolti nella categoria E.22, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Di ciascun servizio verranno valutate le prestazioni regolarmente eseguite ed approvate alla data di presentazione della domanda. I servizi presentati dovranno evidenziare la professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano generale di intervento.

Per ogni servizio dovrà risultare:

- il committente;
- il luogo di esecuzione;
- la descrizione dell'opera;
- l'importo dei lavori;
- il periodo di esecuzione dei servizi;
- l'indicazione di eventuali altri classi e categorie con i relativi importi nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di aver svolto l'incarico di Progettazione e/o di Direzione Lavori;
- in caso di servizi svolti in RTP indicare la quota percentuale di svolgimento delle prestazioni effettuate;

- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

Per ciascun servizio dovrà essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo di 4 (quattro) facciate A4, con i seguenti limiti editoriali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 che potrà essere corredata da massimo 2 allegati con finalità grafiche, illustrative e schematiche di una pagina A4 o A3.

Non sono computati nel numero delle pagine eventuali copertine e sommari. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

Criterio 2 - APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel criterio di valutazione, redatta per un numero complessivo di pagine A4 non superiore a 4 (quattro), con i seguenti limiti editoriali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 che potrà essere corredata da un solo allegato con finalità grafiche, illustrative e schematiche di una pagina A4 o A3.

Non sono computati nel numero delle pagine eventuali copertine e sommari. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

Criterio 3 - GESTIONE PRATICHE GSE Elenco delle pratiche espletate e concluse con esito positivo per il conseguimento dei finanziamenti derivanti dal conto termico presso il GSE.

Per ogni pratica dovranno risultare esclusivamente le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- il committente;
- il periodo di esecuzione del servizio;
- i riferimenti della domanda presentata;
- i riferimenti dell'ottenimento del finanziamento.

Criterio 4 - GESTIONE PRATICHE CERTIFICAZIONE ITACA Elenco delle pratiche espletate e concluse con esito positivo per il conseguimento della Certificazione finale relativa alla Progettazione ed alla Esecuzione secondo il Protocollo ITACA.

Per ogni pratica dovranno risultare esclusivamente le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- il committente;
- il periodo di esecuzione del servizio;
- i riferimenti del conseguimento della Certificazione finale relativa alla Progettazione ed alla Esecuzione.

Criterio 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

5.1: Dichiarazione attestante la presenza, nel gruppo di lavoro, di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della

conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e relativa certificazione in corso di validità;

5.2: Impegno a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

DICHIARAZIONE RISERVATEZZA (Eventuale): l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Busta “Offerta Tecnica” non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, riferimenti di qualsiasi tipo agli elementi oggetto dell'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Busta C – Offerta Economica della Piattaforma l'offerta economica secondo le modalità indicate nel manuale “*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*” scaricabile liberamente al link: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=DBA3UXU0D0NHK1ZAVWAW7S18HAFYR4GZ

L'offerta economica, compilata sul modello generato in Piattaforma e **firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1**, deve indicare, a pena di esclusione, un **unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso** (€ 86.723,61 - si veda Tabella 1). Ai sensi del comma 15-bis, art. 41 del D. Lgs. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, l'importo ribassabile è infatti pari al 35% dell'importo a base d'asta (il restante 65 per cento dell'importo del servizio assume la forma di un prezzo fisso).

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta economica espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione quelli espressi in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna *Tipo*, con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna *Tipo*, con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna *Tipo*, con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE		TIPO	VOCE DELL'OFFERTA TECNICA	Punti Max
1	MERITO TECNICO	D	Professionalità e adeguatezza dell'offerta in relazione a 2 migliori servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori espletati in E.22 ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, sotto il profilo tecnico. <i>Valutazione di caratteristiche e grado di analogia dei servizi svolti sotto l'aspetto della tipologia generale dell'intervento, della dimensione, del contesto e della finalità.</i>	35 pt
2	APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	D	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e costituzione del gruppo di lavoro, risorse umane e strumentali. <i>Valutazione delle modalità di svolgimento</i>	15 pt

			<p>del servizio, le modalità di interazione/integrazione con la committenza efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati, delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere e dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi di costruzione. Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.</p>	
3	GESTIONE PRATICHE GSE	Q	<p>Attività espletate e concluse con esito positivo per il conseguimento dei finanziamenti derivanti dal conto termico presso il GSE</p> <p><i>Valutazione in funzione del numero di attività di cui sopra.</i></p>	15 pt
4	GESTIONE PRATICHE CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA	Q	<p>Attività espletate e concluse con esito positivo per il conseguimento di Protocollo ITACA.</p> <p><i>Valutazione in funzione del numero di attività di cui sopra.</i></p>	10 pt
5	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	T	<p>5.1 - È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 65, per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.</p>	8 pt

		T	5.2 - È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.	2 pt
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				85 pt
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA				15 pt
TOTALE				100 pt

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio dell'offerta tecnica inferiore alla **soglia minima di sbarramento fissata a 50 punti**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D” nella colonna “Tipo” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente – Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente-Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto

0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo "Q" nella colonna "Tipo" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare come di seguito indicato:

$$C_i = Q_a / Q_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Q_a = numero di attività espletate e concluse dichiarate dal concorrente i-esimo;

Q_{max} = maggior numero di attività espletate e concluse dichiarate.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare "T" nella colonna "Tipo" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 2 bis dell'Allegato I.13 al Codice, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, all'offerta economica è attribuito un punteggio, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{med}: PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{med}: PE_i = X$$

ove:

- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- α = coefficiente pari a 0,2;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 15.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il Metodo Aggregativo Compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio discrezionale o quantitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno ..., alle ore ...**. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con l'ausilio dell'Ufficio preposto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti il punteggio economico attribuito alle singole offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Codice, è garantita l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41 co. 15-bis del Codice, in quanto i corrispettivi sono stati calcolati secondo le modalità dell'allegato I.13 e posti a base di gara secondo i criteri indicati dall'art. 41 co. 15-bis della norma.

Data la natura intellettuale del servizio oggetto di gara, stante l'insussistenza dell'obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali, ex art. 108 co. 9 del Codice, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere

spiegazioni su tali voci di costo nell'ambito del sub procedimento di anomalia dell'offerta (Delibera ANAC n. 450 del 09/10/2024).

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, che ne declina anche il procedimento, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta avvalendosi, se del caso, del supporto della Commissione giudicatrice.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulti nel complesso inaffidabile e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924 si procede all'aggiudicazione in favore dell'unica offerta presentata, sempre che risulti valida, congrua e rispondente all'interesse pubblico da perseguire.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato a corpo, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e del Regolamento dei contratti comunale. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, stimate in € 1.600,00.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://comune.mondovi.cn.it/contenuti/250640/codice-comportamento-dipendenti-comune-mondovi>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo competente per la Città di Mondovì.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento del servizio, nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all' affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso alla presente convenzione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;
- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l'Avv. Daniela Dadone, contattabile all'indirizzo e-mail avvocatodadonedaniela@hotmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it

Mondovì, li _____